



**SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  
"GAETANO CAPORALE"**

**Piazza Falcone e Borsellino 8 – 80011 ACERRA (NAPOLI) – Tel. 081/8857104**

**Sito Web: <https://www.scuolacaporaleacerra.edu.it/>**

**CODICE FISCALE: 80103920635**

**e-mail: [namm15100q@istruzione.it](mailto:namm15100q@istruzione.it) / pec: [namm15100q@pec.istruzione.it](mailto:namm15100q@pec.istruzione.it)**

**Prot. 4661/IV – 5**

**del 04-09-23**

**REGOLAMENTO BYOD  
"BRING YOUR OWN DEVICE"**

Il presente Regolamento stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di utilizzo dei dispositivi digitali mobili a scuola, nell'Istituto.

Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l'Albo on line dell'Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

**Premessa**

L'azione #6 del PNSD "Politiche attive per il BYOD" (Bring your own device), - letteralmente: porta il tuo dispositivo - prevede che la scuola riconosca agli alunni la possibilità di una formazione digitale che consenta loro di saper utilizzare i propri dispositivi in modo consapevole e li renda edotti sui rischi della Rete. Si legge testualmente "La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato". Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite anche ai fini didattici, in linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende sperimentare tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo ed apprendimento. Al di fuori di questo contesto l'uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile e va sanzionato, si rende quindi necessario normare l'uso dei dispositivi mobili a scuola con il presente Regolamento BYOD, redatto tenuto conto del GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali" e gli artt. 3 e 4 dello "Statuto degli Studenti e delle Studentesse" (DPR 249/1998).

**Articoli**

**1. Dispositivi ammessi**

Dispositivi ammessi tablet, e-reader, notebook, smartphone.

## **2. Finalità d'uso**

I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici (ad esempio per la consultazione dei libri di testo in adozione) e solo dopo previa autorizzazione esplicita dei docenti, i quali amministrano tempi e necessità di utilizzo di tali apparecchiature. Nel caso in cui vengano utilizzati per la consultazione di libri bisogna scaricare precedentemente i testi sul dispositivo in modo da poterli usare in modalità offline.

## **3. Usi non consentiti**

I dispositivi andranno usati normalmente offline e con la suoneria esclusa. Il collegamento a internet dei dispositivi potrà avvenire solo previa autorizzazione del docente e solo per scopi didattici, e sarà suo compito istruire i ragazzi a un uso "in sicurezza" del dispositivo, monitorando che le indicazioni vengano rispettate.

Agli studenti non è permesso usare i dispositivi per giochi durante le ore scolastiche a si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica.

Non è consentito l'uso di social network (quali ad esempio Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, Whatsapp e altri), videogiochi online e offline. L'uso di Youtube, Vimeo o altri canali video è limitato, nei modi e nei tempi, all'esplicita richiesta di utilizzo da parte del docente.

Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni, ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. ricreazione, conferenze, laboratori, etc.).

L'estensione del divieto d'uso ai momenti di pausa risponde a una esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad "isolarsi", attraverso l'operatività sui propri dispositivi mobili (per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social network).

#### **4. Responsabilità individuale**

Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo: la scuola non sarà ritenuta responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l'orario delle lezioni e incustodito durante lo svolgimento delle stesse. L'alunno deve prendere coscienza del fatto che il dispositivo mobile è uno strumento funzionale al suo apprendimento, pertanto è sua precisa responsabilità garantirne la funzionalità (adeguata capienza di memoria, carica, etc.) come qualsiasi altro supporto alla didattica.

Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi e si occuperanno della pulizia e corretta tenuta del proprio dispositivo; è vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che:

- a) non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l'orario di lezione;
- b) non sarà possibile ricaricare i dispositivi in aula; a tal scopo si consiglia di dotarsi di caricabatteria portatili(Power bank).

Colui che, volontariamente o per negligenza, procura un danno a un dispositivo di un compagno dovrà risarcire il danno.

Ogni studente è responsabile delle operazioni svolte con il proprio dispositivo senza l'autorizzazione del docente. Nel caso in cui il docente dovesse rendersi conto di un uso improprio del dispositivo da parte dell'alunno, lo inviterà a consegnarlo fino alla fine della lezione.

#### **5. Limitazioni d'uso**

È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere, fotocamere per registrare media o fare foto in classe senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione interni all'Istituto.

Qualsiasi uso improprio in tal senso prevede il ritiro e consegna al Dirigente scolastico del dispositivo. Non è consentito a nessuno la memorizzazione di materiali di natura oltraggiosa e/o discriminatoria.

Gli studenti, nel caso compaiano sul dispositivo messaggi, informazioni o pagine che creano disagio, devono informare immediatamente gli insegnanti.

#### **6. Diritti di proprietà e copyright**

Nell'ambito del rispetto delle normative sui copyright e i diritti di proprietà, qualora si intenda usare materiale reperibile in rete è sempre obbligatorio citare le fonti e le sorgenti citando gli URL di provenienza attraverso il link intero. È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto di proprietà (copyright) e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.

#### **7. Sanzioni per il mancato rispetto del presente Regolamento**

L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole e ad agire responsabilmente. Il mancato e reiterato rispetto di questi termini e condizioni comporterà l'avvio di provvedimenti disciplinari, come previsto dall'art. 16 dello "Statuto delle Studentesse e dello Studente" e di ogni altra azione necessaria. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso improprio al loro insegnante.

Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri del dispositivo saranno segnalati e sanzionati dall'Istituto attraverso annotazioni sul registro elettronico di classe e comunicazione ai genitori.

#### **8. Abrogazione norme**

Tutte le delibere precedentemente assunte dal consiglio d'istituto in materia di BYOD si intendono abrogate.

La Dirigente Scolastica

Prof. Rosa Esca

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3  
vanò del D. Lgs. n. 39/93)